

Regolamento aziendale per l'istituzione del Registro delle Associazioni di volontariato e di Tutela dei diritti dei Cittadini

Art 1 Finalità

Sulla scorta della normativa nazionale e regionale e più precisamente dell'art. 14 del D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state dettate norme volte a favorire la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini che fruiscono dei servizi sanitari, e dell' art. 72 L.R. n. 41 del 7/12/2006, punto d), 2° comma, che promuove l' attività degli organismi di volontariato e di tutela dei cittadini all'interno delle strutture sanitarie, definita attraverso accordi e protocolli per ambiti e modalità di collaborazione, e valorizza forme di consultazione dell'associazionismo; l'Azienda U.S.L. n. 5 "Spezzino" ha predisposto il presente regolamento al fine di formalizzare comuni requisiti richiesti per le forme di partecipazione istituzionalmente previste e specificamente per la designazione di rappresentanti delle Associazioni quali componenti del Comitato Misto Consultivo.

Art. 2 Associazioni

Ai fini del presente regolamento sono presi in considerazione gli organismi in forma associativa, liberamente costituiti allo scopo di perseguire finalità coerenti con i principi sanciti nella legislazione statale e regionale, che operano in ambito sociosanitario.

Nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, oltre a quanto previsto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche delle Associazioni, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, così come disposto dall'art. 3, 3° c. L. n. 266/1991: legge quadro sul volontariato.

Art.3 Registro delle associazioni

L' Azienda ASL 5 Spezzino con il presente regolamento provvede all'istituzione del Registro delle Associazioni operanti nell'ambito del territorio dei comuni rientranti nella competenza dell'ASL 5 Spezzino in possesso dei requisiti indicati all'art 2 del presente regolamento e costituite da almeno 1 anno rispetto alla data della domanda di iscrizione.

Il registro, tenuto a cura della Struttura Terzo Settore, verrà sottoposto a revisione periodica, di regola entro il 31/12 di ogni anno, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte.

Art. 4 domanda di iscrizione e relativi allegati

L'iscrizione al registro avviene, per singola Associazione o per gruppi di Associazioni, con deliberazione della Direzione Generale previa presentazione di apposita domanda.

La domanda di iscrizione al registro, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, deve essere presentata all'ufficio protocollo aziendale, indirizzata alla D.G., e deve contenere i seguenti dati:

- a) le generalità complete del firmatario, con l'indicazione della carica rivestita;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) la data di costituzione;
- d) la sede di riferimento nel territorio aziendale;

- e) dato ed atto di nomina del Legale Rappresentante, nominativi dei soggetti che ricoprono cariche associative , atti di delega di attività e limiti di rappresentanza;
- f) finalità della Associazione;
- g) il numero dei soci o degli iscritti sul territorio aziendale;
- h) l'indicazione dell'appartenenza o meno ad organismi sovra comunali (Nazionali, Regionali, provinciali, etc.) illustrando in tal caso l'organizzazione nel territorio;
- i) Convenzioni o progetti in corso con l'ASL.

Alla domanda di iscrizione al registro devono essere allegati:

- a) atto costitutivo o accordo degli aderenti; in forma di atto pubblico e/o scrittura privata registrata;
- b) statuto o regolamento; in forma di atto pubblico e/o scrittura privata registrata;
- c) relazione sull'attività svolta;
- d) bilancio o, in mancanza, rendiconto.

I documenti previsti ai punti a) b) d) e) possono essere sostituiti da un'autocertificazione attestante l'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di volontariato, previsto dall'art. 6 L. 266/1991.

Il procedimento per l'iscrizione al registro consta delle seguenti operazioni:

- a) istruttoria;
- b) adozione del provvedimento da parte della Direzione Generale .

Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Tale termine è sospeso nel caso in cui sia richiesta documentazione ad integrazione e decorrerà nuovamente dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

Art. 5 Istruttoria e provvedimento finale e eventuale procedura di ricorso

L'istruttoria del procedimento, a cura del Responsabile dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti, si effettua nei seguenti termini:

- a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione, dei requisiti di legittimazione e di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione al registro di cui al presente regolamento;
- b) accertamento d'ufficio di quanto dichiarato nella domanda, chiedendo a tale scopo, anche eventuali dichiarazioni integrative e/o di rettifica, ovvero l'eventuale esibizione di documenti probatori;
- c) redazione di relazione propositiva di accoglimento o di reiezione della domanda, mediante predisposizione di schema di provvedimento singolo o di gruppo di Associazioni;
- d) comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, del provvedimento adottato dalla Direzione Generale, completo delle motivazioni a base delle eventuali determinazioni negative.

Il rigetto della domanda di iscrizione al Registro viene comunicata dall'Azienda entro 10 gg. dalla data di adozione del relativo provvedimento.

Avverso tale deliberazione, l'Associazione può presentare ricorso entro 30 gg. dalla data della comunicazione di rigetto.

La Direzione Generale decide, quindi, in via definitiva, nel termine di 60 gg. dalla data del ricorso.

Art. 6 Norma Transitoria

Considerata la necessità della presentazione di formale domanda, della sua accettazione ed iscrizione al registro, per procedere alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni nel Comitato, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento approvato con delibera D.G. n. 775 del 05/08/2008; al solo scopo di facilitare ed accelerare il processo di acquisizione ed esame delle domande nella fase iniziale di avvio, immediatamente successiva alla approvazione del presente regolamento, dando così operatività in tempi brevi al Regolamento per il funzionamento del "Comitato Consultivo Misto per il controllo di qualità dal lato degli utenti " approvato con delibera D.G. n. 775 del 05/08/2008; senza che questo possa costituire precedente od elemento di esclusione per altre associazioni che volessero richiedere l'iscrizione; l'Azienda:

1. provvede, oltre alle normali forme di pubblicità della delibera, a comunicare il presente regolamento alle Associazioni ad oggi presenti/operanti nella Provincia, desumendone le informazioni dalla documentazione depositata agli atti dell' Azienda stessa;

2. prevede la modifica del termine entro il quale il procedimento deve essere concluso, in giorni 75 decorrenti dalla data di presentazione della domanda, per le sole domande presentate entro gg. 45 dalla data della pubblicazione/comunicazione del presente regolamento, con modalità e contenuto conformi a quanto previsto nel Regolamento stesso.

Sulla base delle domande presentate ed accettate in forza del procedimento semplificato previsto nella presente norma transitoria, si procederà alla costituzione del primo Comitato che, secondo quanto previsto nella delibera di approvazione del presente regolamento, durerà in carica per un periodo di 6 mesi e comunque non oltre il 30.06.09, data entro la quale alternativamente si procederà a nuove elezioni, nel caso di accettazione nel termine di ulteriori domande di iscrizione, o alla ratifica degli eletti da parte della Assemblea in caso diverso.